



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23714/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
EDOARDO MAGLIO e REMO CORDISCO, elettivamente domiciliata in Via Cesare Caporali n° 23
Perugia, presso il difensore

ATTRICE/OPPONENTE

contro

Controparte_1 o, in forma abbreviata, *CP_2* (C.F. *P.IVA_2*), con il
patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SCAGLIARINI, elettivamente domiciliata in Via della Moscova
n° 3 Milano, presso il difensore

CONVENUTA/OPPOSTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE

Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

1. *sensi e per gli effetti dell'articolo 37 c.p.c. ovvero, in ogni caso, il difetto di competenza dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 819 ter c.p.c., per tutte le ragioni esposte e dedotte in narrativa.*
2. *In via Principale: per tutti i suesposti motivi, DICHiarare nullo e/o inefficace, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo e per l'effetto rigettare tutte le domande della società Controparte_1 con tutte le conseguenze di legge;*
3. *In via Subordinata: ACCERTARE la minor somma dovuta alla luce delle esposizioni difensive, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio all'uopo disposta;*
4. *Sempre in via Subordinata: ACCERTARE E DICHiarare che gli interessi di mora sulle somme che Pt_1 Parte_1 dovesse essere condannata a pagare in favore di CP_1 non sono dovuti prima della presentazione del Ricorso per Decreto Ingjuntivo o che comunque sono dovuti in misura inferiore;*
5. *In ogni caso: Con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali per il presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.*

Con ogni riserva di legge.

PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA

- a) *rigettare per i motivi di cui in narrativa l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte il già menzionato decreto ingiuntivo n. 7299/2023 (R.G. 14065/2023), emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Vincenzo Nicolini, il 6 aprile 2023 e depositato il 20 aprile 2023; per l'effetto condannare Controparte_3 al pagamento in favore di CP_1 [...] dell'importo di € 4.067.630,16, o della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo oltre spese legali, esborsi per onorari, rimborso forfettario, IVA, CPA ed ulteriori occorrenti;*
- b) *in ogni caso accertare il diritto di Controparte_1 al pagamento da parte di [...] Parte_1 dell'importo portato dalle fatture: 2021004482; 2021004759; 2022000098; 2022001264; 2022002279; 2022002829; 2022003392 2022003855 e 2022004930, dedotte le note di credito, o della maggiore o minor somma dovuta, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo e per l'effetto,*

condannare [REDACTED] Controparte_3 , al pagamento in favore di ^{Part} del relativo importo accertato, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2022 dalla scadenza delle fatture al saldo oltre spese legali, esborsi per onorari, rimborso forfettario, IVA, CPA ed ulteriori occorrende;

- c) in ogni caso, accertare e dichiarare che nessun inadempimento può essere ascritto alla condotta di [REDACTED] Controparte_1 per tutte le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente, respingere tutte le domande formulate da [REDACTED] Controparte_3 ;
- d) rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'istanza di Consulenza tecnica d'Ufficio promossa da controparte,
- e) in ogni caso, con ogni più ampia riserva di eventuale attività istruttoria e con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società [REDACTED] Controparte_3 si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 7299/23 emesso su ricordo si [REDACTED] Controparte_1 per la somma complessiva di 4.067.630,16 euro oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas. Ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in quanto il Codice di [REDACTED] CP_1 prevederebbe a pagina 17 del capitolo 19 denominato “**Responsabilità delle parti**” e in particolare al paragrafo 5.1 “*In caso di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del Contratto di Trasporto, l’Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell’Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l’Autorità*”; nel merito ha eccepito il difetto di prova in merito alla sussistenza del credito di CP_1, tenuto conto che le fatture e gli estratti delle scritture contabili non potrebbero essere ritenuti nel giudizio di opposizione prova dei crediti vantati dalla controparte. Ha anche eccepito l’erroneità del calcolo sugli interessi di mora, che sarebbero dovuti dal giorno successivo alla data di proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.

Si è costituita l’opposta la quale ha resistito ad ogni eccezione, in primis a quella relativa al difetto di giurisdizione e nel merito ha insistito per la debenza della somma portata dal decreto opposto, con vittoria di spese di giudizio.

La causa è andata a sentenza all’udienza del 22.10.2025.

L’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice del Tribunale di Milano è infondata.

Sul punto infatti la stessa previsione del Codice di Rete invocato da controparte prevede espressamente che la “Risoluzione delle controversie” ivi disciplinata (capitolo 19, par. 5.1) fa riferimento esclusivo alle “controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del Contratto di Trasporto”. Il Codice di Rete fa principalmente riferimento all’attività di trasporto di gas fisiologicamente prestata da Part in favore di soggetti definiti utenti del servizio di trasporto, in forza di un rapporto sinallagmatico retto da un contratto (appunto il Contratto di Trasporto) che Part e ciascun utente sottoscrivono prima dell’inizio di ciascun anno termico. Invece il corrispettivo richiesto dall’opposta in sede monitoria riguarda invece il cosiddetto Servizio di Default Trasporto, primariamente disciplinato dalla più volte citata Delibera Arera 249/2012, volto a “garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente”, si tratta all’evidenza di un servizio temporaneo, che viene attivato in situazione emergenziale non regolato dal Contratto di Trasporto, pertanto il capitolo 19, par. 5 del Codice di Rete (“Risoluzione delle controversie”) invocato da controparte non è quindi applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e

come si ricava anche dai documenti *de quibus*, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas.

La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “*In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per... l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento....Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento....”* (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).

Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ab onere probandi* per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale [...] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.

Nel merito la pretesa creditoria dell'opposta è fondata ed è regolamentata dalla normativa di settore regolata dalla Delibera Arera 249/22, in base alla quale l'opposta è intervenuta a tutela del sistema al fine di garantire la continuità del servizio rifornendo gas all'opponente, già allacciata ad un p.d.r. di riferimento. Dagli atti di causa, in particolare dalle pec di attivazione del servizio inviate da *Part* a *CP_3* (cfr. docc. 9-15 monitorio) si evince sia l'attivazione del servizio di trasporto in regime di default con i presupposti per la sua attivazione ovvero: la mancata individuazione dello *shipper* di riferimento per i PDR di cui ai doc. del monitorio nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8); le specifiche modalità di erogazione del servizio; le condizioni economiche stabilite dalla predetta delibera e le modalità di fatturazione; l'obbligo per *CP_3* di corrispondere gli interessi di mora per il ritardato/mancato pagamento delle fatture ai sensi del decreto legislativo 231/2002; la necessità di fornire da parte di *CP_3* garanzie per i pagamenti, mai in effetti fornite.

Deve peraltro aggiungersi che le componenti di costo indicate in fattura da *Part* sono chiare, né sono mai state contestate dall'opponente, né nell'*an* né nel *quantum* con le conseguenze di cui al sopra richiamato art. 115 c.p.c.

Anche gli interessi di mora sono stati richiesti correttamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al saldo effettivo.

Pertanto l'opposizione dev'essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato come da dispositivo.

Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione;

conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà;

condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite che liquida in 26.464 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Milano, 21 novembre 2025

Il Giudice
dott. Caterina Centola